

Modelli 231 anche per gli enti non profit

Il modello 231/2001 per gli enti non profit è una soluzione per la gestione dei rischi. Arriva a questa conclusione il gruppo di lavoro interno al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti che ha esaminato la normativa relativa alla nuova responsabilità amministrativa e la conseguente opportunità – anche per il terzo settore – di dotarsi di quei modelli organizzativi utili a dimostrare la buona volontà ad evitare uno dei reati riferiti al dlgs 231/2001. Fin dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo si è a lungo discusso in merito alla applicabilità dello stesso al Terzo Settore. Invero, trattandosi nella maggior parte dei casi di associazioni (espressamente incluse ex art. 1 del decreto), il loro assoggettamento alla disciplina avrebbe dovuto essere scontato. Tuttavia, attesa la «sensibilità» di alcuni servizi offerti da enti quali onlus, ong ecc., si è fortemente dubitato che questi ultimi potessero essere assoggettati alla responsabilità da reato: a favore dell'esonero sono state adottate l'assenza del fine di lucro e la carenza del necessario carattere imprenditoriale dell'attività svolta. Orbene, spiega lo studio, si ritiene che tali dubbi debbano essere superati avendo riguardo sia al tenore letterale della disposizione, sia all'attività in concreto svolta da molti di questi enti: basta pensare ai valori immobiliari e mobiliari detenuti da alcune fondazioni, ovvero alle associazioni sportive dilettantistiche, che in molti casi diventano strumento di frodi fiscali, truffe e malversazioni. Pare evidente, dunque, che anche gli operatori del mondo non profit debbano essere ritenuti soggetti a rischio 231, considerate, in alcuni casi, le rilevanti conseguenze anche sociali potenzialmente derivanti dalla commissione di un illecito. In senso conforme si è espressa anche la giurisprudenza, risolvendo i numerosi dubbi interpretativi: con la sentenza del 22 marzo 2011 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, pronunciandosi su richiesta delle parti ex art. 63 dlgs n. 231/2001, ha condannato un'associazione volontaria di pubblica assistenza (Anpa) per il delitto di truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), previsto tra i reati presupposto dall'art. 24, comma 1, del dlgs 231/2001. In specie, la Onlus in questione è stata condannata per le condotte fraudolente attraverso le quali simulava nei confronti dei terzi la propria natura solidaristica e volontaristica (senza fini di lucro) per ottenere sussidi e contributi a titolo gratuito, nonché per assicurarsi contratti e convenzioni con enti e istituzioni pubbliche, anche in mancanza dei requisiti necessari. L'associazione condannata dal Tribunale milanese, pur agendo sotto la veste giuridica di un ente non profit, in realtà svolgeva attività sostanzialmente imprenditoriale nel settore sanitario perseguendo, anche e soprattutto in maniera illecita, ben precisi interessi economici.

